


COMUNE DI VIBONATI

(PROVINCIA DI SALERNO)

Ufficio di Ragioneria

Tel. 0973/301611 Fax 0973/301415

ragioneria@comune.vibonati.sa.it
www.comune.vibonati.salerno.it

AVVISO

La Ta.Si è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione Ta.R.E.S. introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, lo sgombero della neve, la tutela del patrimonio, la sicurezza locale, i servizi demografici ed i servizi cimiteriali.

Diversamente dalla maggiorazione Ta.R.E.S. il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al loro valore catastale, quindi con le stesse regole previste per l'imposta municipale propria IMU.

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

Presupposto impositivo: il possesso di fabbricati a titolo, di abitazione principale e pertinenze della stessa, come definiti ai fini dell'IMU.

Soggetto passivo: chiunque possieda, fabbricati, a titolo, di abitazione principale e pertinenze della stessa. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Ta.Si. in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7.

SCADENZE per il PAGAMENTO: 1^a RATA: entro il 16 ottobre 2^a RATA: entro il 16 dicembre

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24 utilizzando i codici sottoelencati:

Codice Comune: L835

“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

• “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

• “3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”

• “3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale L835 del Comune di Vibonati

• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

• nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

• nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili.

L'occupante versa la TASI nella misura del 20 (venti) % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota in vigore. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

ALIQUOTE TASI

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 8 settembre 2014, ha stabilito le seguenti aliquote della TASI per il 2014:

Abitazione principale e relative pertinenze	2,0 x mille
Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili	1,0 x mille
Terreni agricoli	esenti

Vibonati, 19 settembre 2014

Il Sindaco
Dott. Massimo Marcheggiani